

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SANTALCO, CALARCO, GENOVESE**
e **VINCELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 1981

Modifica dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, riguardante disciplina delle agevolazioni tributarie

ONOREVOLI SENATORI. — La riforma tributaria del 1971-73 ha rivisto tutte le norme agevolative preesistenti eliminando gran parte della legislazione di favore esistente o riducendola sensibilmente.

Nella giusta ottica di mettere ordine ad un sistema che spesso ha trovato la sua origine in forme di clientelismo e difesa di determinate situazioni estese analogicamente oltre i limiti accettabili, la riforma ha finito per danneggiare quegli enti che erano sorti per scopi esclusivamente sociali.

Fra questi le cosiddette Fondazioni culturali.

Sono noti i principi attraverso cui sorgono le Fondazioni: si tratta di atti di liberalità o di ultima volontà posti in essere con il convincimento di recare un vantaggio alla vita sociale. Ecco allora che il patrimonio viene destinato a favorire quelle attività che possono portare allo sviluppo delle scienze e della cultura.

Accade però che la disponibilità finanziaria delle Fondazioni si assottigli sempre più

a causa, oltre che dei costi di gestione, anche della pressione fiscale che assume notevoli dimensioni, se si tiene conto del fatto che sul patrimonio gravano, tra le altre, l'ILOR e l'IRPEG anche se in misura ridotta rispetto all'aliquota piena.

Diverse Fondazioni sorte per finanziare o costituire borse di studio o attività culturali, senza fine di lucro, cessano di poter validamente operare per la penuria dei fondi e continuano ad esistere solo per le rendite del capitale costitutivo, che evidentemente non è sufficiente per rispondere alle intenzioni del fondatore. Ciò è anche causa di disincentivazione per coloro che intendono così beneficiare la società.

Con un alleggerimento, sia pur minimo, del carico fiscale non solo si aiutano le Fondazioni oggi esistenti, ma si creano le premesse per il sorgere di altre iniziative di questo genere utili alla società.

In questo spirito presentiamo pertanto il seguente disegno di legge, confidando in una rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche le Fondazioni dotate di personalità giuridica costituite esclusivamente per scopi di istruzione, ricerca o attività culturale od aventi altre finalità necessarie per la realizzazione degli anzidetti scopi statutari ».